

6) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.

2. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punti 1, 2 e 6, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Tuttavia, le disposizioni necessarie per la gestione e il controllo del regime di premi continua ad applicarsi per il raccolto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005.

Per il Consiglio  
Il presidente  
A. DARLING

\_\_\_\_\_